

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;">PROVINCIA DELL'OGLIASTRA Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: http://www.comune.ussassai.og.it ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

Registro Settore N° 88 del 04/11/2014

AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
424	04/11/2014	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 12 del 02.07.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2014/2016;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 43 del 02.07.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO che l'incarico di brokeraggio attualmente in essere, affidato, con la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi n. 82 del 12.11.2009, alla Società GPA Assiparos S.p.A., ora Assiteca S.p.A., per un periodo di cinque anni, è prossimo alla scadenza, prevista per il 12.11.2014;

PREMESSO CHE:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività, presenta profili di sostanziale complessità, sia in riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio, sia in relazione alla gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione;
- il mercato dei prodotti assicurativi si presenta, da un punto di vista tecnico, particolarmente articolato;
- per il Comune di Ussassai, la gestione dei servizi assicurativi rappresenta un elemento di criticità, non essendo presenti, all'interno della dotazione organica, delle figure professionali con competenze tanto specializzate nel settore da poter valutare la convenienza economica dei contratti e la completezza delle polizze in ordine alle condizioni;

CONSIDERATA, in ragione della complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze, atte a garantire la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, l'opportunità di continuare a giovare della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il D. Lgs, n. 209 del 7/09/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;

CONSIDERATO che l'attività di consulenza e intermediazione assicurativa non rientra fra i compiti di istituto dell'Ente pubblico in quanto, giusta la sentenza del T.AR, Piemonte n. 194 del 13.3.1989, la stipulazione dei contratti di assicurazione e l'attività ad essi connessa è attività che la P.A. pone in essere nell'esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la possibilità di ricorrere alla collaborazione di strutture specializzate in conformità al D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 il cui compito è di assistere l'Amministrazione assicurata nella stipula dei contratti, nella gestione ed esecuzione di essi, nonché nella gestione dei sinistri;

PRECISATO che le prestazioni del broker non comporteranno alcun onere diretto a carico dell'Amministrazione in quanto verranno retribuite, come da consuetudine di mercato, mediante il riconoscimento da parte delle società assicuratrici di una percentuale provvisoria (che non rappresenta un maggior onere per l'Assicurato) calcolata sui premi imponibili pagati dall'Amministrazione;

VISTA la sentenza 397 del 26.07.2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la liceità dell'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo, senza il rigoroso rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, sul presupposto della "non onerosità per l'Amministrazione";

RICHIAMATA la sentenza n.179/2008 della Corte dei Conti - Sezione I, Giurisdizione Centrale, che riaffermando la sentenza n. 1536 del 2004 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, ha escluso la sussistenza del danno erariale, sia nell'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo sia nel successivo rinnovo, sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;

DATO ATTO che anche aderendo alla tesi della prestazione di brokeraggio come a titolo oneroso, l'importo annuo della stessa sarebbe di entità talmente modesta da rientrare nei limiti delle spese che è possibile eseguire in economia ai sensi del D. Lgs. 163/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 31.10.2014 con la quale:

- è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi per l'adozione degli atti necessari al conferimento dell'incarico di brokeraggio assicurativo;
- è stato stabilito che l'incarico debba essere conferito per un periodo di cinque anni;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006, ed in particolare l'art. 125 il quale disciplina "Lavori, servizi e forniture in economia";

VISTO in particolare il comma 11 dell'art. 125 il quale testualmente recita; *"Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ((quarantamila euro)) e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ((quarantamila euro)), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."*;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.09.2011, in particolare l'art. 5;

VISTO l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 che, pur non obbligando gli Enti locali all'acquisto tramite convenzione CONSIP, prevede la possibilità di ricorrervi ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

CONSIDERATO che, alla data odierna, non sono attive convenzioni CONSIP relative all'acquisizione del servizio oggetto del presente atto;

DATO ATTO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) non esiste la categoria merceologica e quindi una quotazione per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che gli schemi contrattuali predisposti dal broker verranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione, la quale indirà successivamente, nel rispetto della vigente legislazione ed in particolare del D.L. 163/2006, la procedura per la scelta dell'Assicuratore Contraente in cui tali schemi diventeranno bozze di capitolati speciali;

CONSIDERATO che la Società Assiteca S.p.A. con sede legale in Via Sigieri n. 14, 20135 Milano, ha, con nota assunta al protocollo dell'Ente con il n. 2594 del 09.09.20174, offerto la sua disponibilità alla continuazione nello svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del comune di Ussassai;

PRECISATO che proprio al fine di tutelare gli interessi del Comune è necessaria una continuità di azione da parte dello stesso soggetto che sta svolgendo i servizi di cui trattasi;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RILEVATA la necessità di provvedere al conferimento dell'incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei al soddisfacimento dell'interesse dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, del Servizio di brokeraggio alla Società Assiteca S.p.A. con sede legale in Via Sigieri n. 14, 20135 Milano, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di firma del "Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, alla Assiteca S.p.A. con sede legale in Via Sigieri n. 14, 20135 Milano, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione di cui all'art.109 del D. Lgs. 209/2005, l'incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi a rischi assicurativi interessanti questa Amministrazione;

DI APPROVARE l'allegato "Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo" costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DEMANDARE al Legale Rappresentante dell'Ente la sottoscrizione del Disciplinare di cui al punto precedente;

DI DETERMINARE in cinque anni la durata dell'affidamento, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di cui ai punti che precedono;

DI DARE ATTO che il servizio si intende conferito senza oneri diretti a carico dell'Ente, avendo diritto il broker, secondo gli usi del mercato, a ricevere una provvigione sul premio pagato alla compagnia di assicurazione;

DI TRASMETTERE in doppia copia originale il “Disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo” debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Ente;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Lisa Mura

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE		
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/11/2014</p> <p>Ussassai, 05/11/2014</p> <table border="1"><tr><td>L'Addetto alle Pubblicazioni</td></tr><tr><td>Rag. Roberta Guaraldo</td></tr></table>	L'Addetto alle Pubblicazioni	Rag. Roberta Guaraldo
L'Addetto alle Pubblicazioni		
Rag. Roberta Guaraldo		